Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1879.

Previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di concedere uno speciale assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso ai mutilati ed agli invalidi di guerra, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue L. 960, se provvisti di pensione o assegno rinnovabile di cui alla tabella *C* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e di L. 840, se provvisti di pensione o assegno rinnovabile di cui alla tabella *D* del citato Regio decreto.

Art. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo è concesso dal compimento del 55° anno di età, se si tratta di mutilati ed invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile dalla 2ª alla 4ª categoria, e dal compimento del 60° anno di età per coloro che siano provvisti di pensione o assegno rinnovabile dalla 5ª all'8ª categoria.

Art. 3.

Sono esclusi dalla concessione dell'assegno speciale di previdenza:

a) i grandi invalidi ed i mutilati e gli invalidi di guerra provvisti di pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, nonchè coloro che siano in godimento di assegno temporaneo o indennità una volta tanto ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dell'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) i mutilati e gli invalidi di guerra che godano di stipendio, retribuzione, salario o pensione a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale o di uno degli Enti contemplati negli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, quando dal cumulo della pensione o assegno rinnovabile di guerra con lo stipendio, retribuzione, salario o trattamento di quiescenza e gli altri eventuali redditi risulti una somma superiore a quella stabilita nel prospetto di cui alla successiva lettera *c*);

c) i mutilati e gli invalidi di guerra che siano provvisti di redditi (compresa la pensione o assegno rinnovabile di guerra) superiori globalmente a quelli indicati nel seguente prospetto:

L. 4.000 per soldati e graduati L. 5.000 per sottufficiali L. 8.000 per ufficiali	Se provvisti di pensione od assegni in base alla tabella *C* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
L. 3.600 per soldati e graduati L. 4.500 per sottufficiali L. 7.500 per ufficiali	Se provvisti di pensione od assegni in base alla tabella *D* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Qualora i redditi complessivi del mutilato o invalido, di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), siano inferiori ai limiti sopra indicati, ma tali che, integrati dell'assegno speciale di previdenza, li eccedano, questo sarà ridotto in modo da non superare i limiti stessi.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno speciale di previdenza di cui al presente decreto, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — direttamente o per mezzo dell'Ufficio provinciale del Tesoro.

Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero dal compimento dell'età di cui all'art. 2, la decorrenza della concessione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1880.
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, convertito nella legge 30 marzo 1931, n. 379, col quale gli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione furono ridotti in ragione del 12 per cento;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, col quale furono arrecate delle riduzioni agli stipendi e alle altre competenze del personale statale e furono assoggettati altresì alle stesse riduzioni tanto l'importo complessivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, quanto le retribuzioni minime garantite a questi ultimi con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, numero 1675, nonchè i limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento istituite con gli articoli 3 e 4 della legge medesima;

Visti il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, col quale furono aumentati in ragione dell'8 per cento gli assegni al personale statale, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, col quale tale aumento fu esteso, in quanto applicabile, agli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, col quale fu riveduto il trattamento dei dipendenti statali e furono aumentati di un secondo 8 per cento i loro stipendi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere anche il trattamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri degli uffici di conciliazione, in relazione alle condizioni economiche generali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, convertito nella legge 30 marzo 1931, numero 379, è sostituito il seguente:

« Tutti i diritti e le percentuali, nonchè le indennità di trasferta, spettanti, a norma delle disposizioni vigenti, agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione sono ridotti in ragione del 5 per cento ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 7240, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 7240 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 7720 dopo il secondo, a L. 8200 dopo il terzo, a L. 8680 dopo il quarto e a L. 9170 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 7720 dopo il primo quadriennio, a L. 8200 dopo il secondo, a L. 8680 dopo il terzo, a L. 9170 dopo il quarto e a L. 9640 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbite le riduzioni di cui agli articoli 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, e 5, capoverso, del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nonchè l'aumento disposto con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182 ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 30.780 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non le L. 49.248, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 49.248 ».

Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1182, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 2565, ma non le L. 4104, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4104 ».

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 10 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1937-XV, n. 1881.
Ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, numero 1845;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, è abrogato.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 giugno 1937-XV, n. 1882.
Valutazione del periodo di prova ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio prescritta per le promozioni dal grado XI al grado X del personale civile dei gruppi A e B.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, sono aggiunte le seguenti parole: « compreso il periodo di prova ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 63. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1937-XV.
Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali metallici e all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza della unificazione UNI;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI - 495 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da velivolo per ruote con freno (a media pressione). Coperture a cerchietti.

UNI - 496 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da velivolo per ruote senza freno (a media pressione). Coperture a cerchietti.

UNI - 497 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi per ruote con freno, da velivolo. Diametri e profili. Tipo per pneumatici UNI 495.

UNI - 498 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi per ruote senza freno, da velivolo. Diametri e profili. Tipo per pneumatici UNI 496.

UNI - 499 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi di ruote da velivolo. Calibri per i profili UNI 497. Procedimento per la verifica.

UNI - 500 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi di ruote da velivolo. Calibri per i profili UNI 498. Procedimento per la verifica.

UNI - 501 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi di ruote da velivolo. Calibri per lo sviluppo della battuta dei cerchi UNI 497 e 498. Procedimento per la verifica.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolare difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni od Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3903)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 novembre 1937-XVI.

Modificazione della tabella B annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891 (importazione giornali).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Di concerto con i Ministri per le finanze, per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per la cultura popolare.

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Determina:

Articolo unico.

Nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito in legge 25 maggio 1936, n. 1242, è aggiunta la seguente voce:

Numero tariffa doganale	Merce
860	Giornali

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per la cultura popolare:
ALFIERI.

(3952)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1937-XVI.

Aziende autorizzate a compiere le operazioni contemplate nell'art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, che istituisce una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni;
Veduta la deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri nella seduta del 22 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Sono autorizzati a compiere le operazioni contemplate nell'art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le aziende di credito aventi depositi fiduciari per un ammontare superiore a cento milioni di lire, esclusi i conti correnti di corrispondenza, nonchè le altre aziende di credito che siano designate dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3951)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1937-XVI.
Sostituzione di un membro supplente del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con proprio decreto del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto l'art. 17 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un membro supplente del Comitato esecutivo del Consorzio su citato;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Michele Portigliatti Barbos, consigliere di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento con sede in Roma, è nominato membro supplente del Comitato esecutivo del Consorzio stesso, in sostituzione del dimissionario dott. Giorgio De Vecchi dei Conti di Val Cismon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1937-XV.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ad estendere la sua attività nell'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 177, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ad estendere la sua attività nell'Africa Orientale Italiana;
Visto l'art. 2 del decreto stesso che demanda al Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per i lavori pubblici, l'emanazione delle norme esecutive, con facoltà di stabilire quali fra le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'I.N.C.I.S. siano applicabili, con gli eventuali opportuni adattamenti, per le costruzioni nell'Africa Orientale Italiana;
Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 8 luglio 1929, n. 1174, che demanda al Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana, le norme circa l'attività dell'I.N.C.I.S. nella Somalia e nelle altre Colonie;
Attesochè occorre provvedere per quanto riguarda l'attività dell'Istituto nell'Africa Orientale Italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato provvederà a fornire alloggi per il personale civile e militare dello Stato nell'Africa Orientale Italiana, nelle località che saranno designate dal Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente art. 1, l'Istituto:
1° acquisterà terreni e caseggiati, promovendo, ove occorra, i provvedimenti di espropriazione;
2° riceverà, a titolo gratuito, terreni e caseggiati dall'Amministrazione dello Stato e da qualsiasi altro Ente pubblico e privato;
3° costruirà case e provvederà all'adattamento di quelle acquistate a qualsiasi titolo; alienerà e permuterà gli immobili acquistati qualora ravvisi ciò conveniente per le proprie finalità. Per l'alienazione e la permuta dei beni ricevuti gratuitamente dall'Amministrazione dello Stato occorrerà il consenso dell'Amministrazione stessa, la quale potrà anche chiedere la retrocessione gratuita dei beni medesimi se necessari per i propri servizi;
4° contrarrà mutui con la Cassa depositi e prestiti giusta le disposizioni appresso indicate.

Art. 3.

Nella costruzione ed adattamento delle case l'Istituto dovrà conformarsi principalmente alle esigenze locali.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti menzionati nell'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, sostituito dall'art. 32 del Regio

decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e successive disposizioni, sono autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire, da convertirsi in altrettanti mutui a favore dell'I.N.C.I.S. con ammortamento cinquantennale alle stesse condizioni e modalità vigenti per i finanziamenti del genere.

Art. 5.

Per la estinzione dei mutui di cui al precedente art. 4 e dei relativi interessi capitalizzati afferenti al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità cinquantennali di ammortamento, mediante apposito stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

Tale quota è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

Art. 6.

I mutui concessi all'Istituto nazionale ai fini del presente decreto saranno garantiti con ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile dell'affitto, nonchè mediante iscrizioni ipotecarie sugli stabili dello stesso Istituto siti nel Regno o nelle Colonie, liberi da altre ipoteche, ovvero gravati solo parzialmente da ipoteche a favore esclusivo della Cassa depositi e prestiti, per la parte che — in relazione al costo di costruzione degli stessi stabili — risulterà eccedente l'importo delle somme mutuate impiegate nelle costruzioni medesime.

I conservatori delle ipoteche, i magistrati tavolari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni suddette in base a semplice regolare atto di consenso dell'Istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore intendendosi implicita l'accettazione di esso.

Art. 7.

I progetti delle nuove costruzioni saranno sottoposti per il parere in linea tecnica all'esame dei competenti Comitati tecnici di Governo e quindi all'approvazione del Comitato centrale dell'Istituto.

I collaudatori saranno nominati dal Ministero dei lavori pubblici.

I collaudi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S. e del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Nei casi in cui non vi provveda direttamente la sede centrale dell'Istituto, le gare per gli appalti potranno essere tenute ed i contratti di qualsiasi natura interessanti l'Istituto potranno essere stipulati presso gli uffici di Governo, con esonero da qualsiasi diritto.

Art. 9.

Per il pagamento delle spese inerenti alle costruzioni, la presidenza dell'Istituto farà ai Governi congrue anticipazioni, che saranno introitate in bilancio ed erogate a titolo di gestione per conto di terzi.

I pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati dai Governi in base agli stati di avanzamento dei lavori, alle fatture dei fornitori ed ai relativi certificati della Direzione tecnica, muniti del visto di regolarità dei locali Uffici delle opere pubbliche.

Copia dei mandati emessi, certificata conforme del capo ragioniere dei Governi, corredata dai titoli giustificativi della spesa, sarà trasmessa dai Governi alla sede centrale dell'Istituto affinchè sia provveduto alla richiesta di prelevamento dai mutui assegnati e al conseguente reintegro delle somme anticipate.

I Governi trasmetteranno trimestralmente alla sede centrale dell'Istituto la situazione delle somme ricevute e di quelle pagate.

Art. 10.

I prelevamenti dai mutui, da richiedersi dall'I.N.C.I.S. a mezzo del Ministero dell'Africa Italiana, saranno eseguiti dalla Cassa depositi e prestiti in base a nulla osta rilasciati dal Ministero stesso, con esplicito riferimento agli stati di avanzamento dei lavori o alle fatture e certificati di pagamento debitamente quietanzati.

Peraltro l'inizio dei prelevamenti da ogni singolo mutuo è subordinato alla preventiva dimostrazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo stesso in conformità del precedente art. 6.

Art. 11.

Gli alloggi di cui al presente decreto potranno essere assegnati oltre che agli impiegati appartenenti alle categorie previste per le case dell'I.N.C.I.S. nel Regno, anche agli impiegati non di ruolo dipendenti dai Governi.

Art. 12.

L'assegnazione in affitto degli alloggi è fatta dai Governi nel cui territorio si trovano le case in base a direttive di massima concordate con l'Istituto.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è previsto dal R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, e dal presente decreto si applicano le norme vigenti per l'I.N.C.I.S. nel Regno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Considerato che con decreto in data 11 febbraio 1936-XIV il prefetto della provincia di Roma autorizzava l'Opera nazionale Balilla ad occupare due appezzamenti di terreno siti

in Roma, della superficie complessiva di metri quadrati 1797,50 descritti in catasto alla mappa 160 al rustico con parte del n. 175 ed all'urbano con parte dei numeri 176, 1326, 1327, 1328 di proprietà dei signori Di Berti Celeste in Martinelli, Giovanna in Bassanelli, Olimpia in Del Vecchio, Ida in Giorgi, Clelia, Maria in Briccetti, Maria Metilde al secolo Luigia ed Emilia Soldati vedova Di Berti;

Veduto l'atto stipulato in Roma il 23 gennaio 1937-XV a rogito del dott. Ugo Marrocchi, notaio residente in Anzio, col quale i predetti signori Di Berti e Soldati hanno venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 300.000 i beni immobili sopra descritti;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione di un campo sportivo e della Casa del Balilla per i rioni Borgo, Prati, Trionfale;

Veduta la deliberazione n. 27 in data 20 luglio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1937-XVI.
Calendario delle Borse valori per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, numero 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1938 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

22, 24, 25 e 31 gennaio,
19, 21, 22 e 28 febbraio,
22, 24, 25 e 31 marzo,
23, 25, 26 aprile e 2 maggio,
21, 23, 24 e 31 maggio,
20, 21, 22 giugno e 1° luglio,
21, 22, 25 luglio e 1° agosto,
23, 24, 25 agosto e 1° settembre,
21, 22, 23 e 30 settembre,
21, 22, 24 e 31 ottobre,
22, 23, 24 e 30 novembre,
21, 22, 23 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato della seconda quindicina di giugno, dei mesi di luglio, agosto e settembre e della prima quindicina di ottobre, il 1° e il 6 gennaio, il 19 e 23 marzo, il 16, 18 e 21 aprile, il 26 maggio, il 16, 24 e 29 giugno, l'8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 agosto, il 19 settembre, il 28 ottobre, il 1°, 3, 4 e 11 novembre, il 7, 8, 24 e 26 dicembre.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1937-XV.
Proroga del termine per la sistemazione delle obbligazioni emesse dal Governo dell'ex Regno di Dalmazia per migliorie agrarie e per il prestito comunale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1937-XV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 1° luglio 1937-XV) sulla sistemazione delle obbligazioni emesse dal Governo dell'ex Regno di Dalmazia pel prestito per migliorie agrarie e per il prestito comunale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande relative alle obbligazioni predette, da sottoporre alla timbratura speciale dell'Ufficio stralcio cambio corone austro-ungariche in Zara;

Decreta:

È prorogato al 30 dicembre 1937-XVI il termine di presentazione delle domande relative alle obbligazioni per migliorie agrarie e per il prestito comunale dell'ex Regno di Dalmazia, da sottoporre alla timbratura speciale dell'Ufficio stralcio cambio corone austro-ungariche in Zara, ai sensi e per gli effetti del decreto Ministeriale 18 maggio 1937-XV, concernente la sistemazione delle obbligazioni predette.

Roma, addì 25 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1937-XVI.
Approvazione del piano di riparto attivo predisposto dalla gestione di liquidazione del Sindacato edile infortuni con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati d'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato edile infortuni con sede in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1934, con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo tra i soci;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1937, i liquidatori, con relazione in data 28 settembre 1937, hanno chiesto di essere autorizzati ad effettuare a favore dei soci un riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 2.500.000, eseguendo la ripartizione in deroga alle norme statutarie e cioè nella misura del 50 % (cinquanta per cento) sulle quote corrisposte da ciascuna ditta associata a titolo di riparto passivo;

Considerato che tale sistema di riparto attivo, proposto dai liquidatori, è pienamente conforme ai criteri di riparto passivo già approvati da questo Ministero col citato decreto 18 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° è approvato il piano di riparto attivo per la somma di L. 2.500.000 proposto con relazione 28 settembre 1937 dalla Liquidazione del Sindacato edile infortuni con sede in Milano, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1937;

2° in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 38 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1928, i liquidatori sono autorizzati ad effettuare il riparto stesso col sistema proposto nella su indicata relazione 28 settembre 1937 e cioè nella misura del 50 % sulle quote corrisposte da ciascuna ditta associata a titolo di riparto passivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(3904)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 18 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, relativo all'ordinamento dei servizi della Corte dei conti in Africa Italiana.

(3960)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettere in data 16 corr., i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito in legge con la legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, numero 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine.

(3958)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con lettera 16 novembre 1937-XVI, n. 15341-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da L. 20.000.000 a L. 50.000.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 luglio 1937-XV.

(3959)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 17 novembre 1937-XVI, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, relativo alla disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri.

(3961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa « Muratori » in Albano San Alessandro (Bergamo), costituita nel 1927, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(3920)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa « Società artigiana di Soriano al Cimino », con sede in Soriano al Cimino, costituita con rogito in data 2 febbraio 1929 del sig. Mancini, regio notaio in Soriano al Cimino, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3921)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Media dei cambi e dei titoli

del 16 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,90
Francia (Franco)	64,40
Svizzera (Franco)	439,20
Argentina (Peso carta)	5,625
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,2365
Norvegia (Corona)	4,7635
Olanda (Fiorino)	10,5185
Polonia (Zloty)	359,90
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8627
Svezia (Corona)	4,893
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6261
Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Id. 3,50 % (1902)	71 375
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,75
Rendita 5 % (1935)	94,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	258822	24,50	Peisino *Clotilde* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre dom. a Rocca Ciglie (Cuneo).	Peisino *Matilde* di Pietro ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	289543 626290	35 — 70 —	Coste *Giuseppina* fu Francesco moglie di Clarier Alberto dom. a Salbestrand (Torino).	Coste *Maria Giuseppina* fu Francesco ecc., come contro.
Red. 3,50 %	483353	49 —	*Celestrino* Angelo di Vincenzo con usufrut. vit. a favore di *Celestrino* Vincenzo dom. in Putignano (Bari).	*Celestino* Angelo di Vincenzo con usufrut. vit. a favore di *Celestino* Vincenzo ecc., come contro.
Id.	483354	24,50	*Celestrino Caterina* di Vincenzo con usufrutto vit. a favore di *Celestrino* Vincenzo dom. in Putignano (Bari).	*Celestino Maria-Caterina* di Vincenzo *moglie di Degiorgio Nicola* con usufrut. a favore di *Celestino* Vincenzo dom. in Putignano (Bari).
Id.	431885	427 —	Giaconia-Pin Pietro, Caterina e Maria di Battista, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dai coniugi Giaconia-Pin Battista e Gibello Maria, tutti eredi indivisi di Cavalla Angelo fu Antonio dom. a Vistrorio (Torino) con usufr. vit. a *Buffa Pelosa* Maria fu Giuseppe ved. di Cavalla Angelo dom. a Vistrorio (Torino).	Giaconia-Pin Pietro, Caterina e Maria di Battista, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dai coniugi Giaconia-Pin Battista e Gibello Maria, tutti eredi indivisi di Cavalla Angelo fu Antonio dom. a Vistrorio (Torino) con usufr. vit. a *Buffo Maria*, ecc., come contro.
Id.	80330	140 —	Pino Laura fu *Adolfo* minore sotto la p. p. della madre Ceva *Angelita* fu Vincenzo ved. Pino dom. a Serravalle Scrivia (Alessandria).	Pino Laura fu *Mario* minore sotto la p. p. della madre Ceva *Angela*, ecc., come contro.
Id.	482407	875 —	Messicano *Teresa* fu Matteo, nubile dom. in Viggiano (Potenza).	Messicano *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	841491	2.275 —	Come sopra.	Come sopra.
Prest. Naz. 4,50%	3936 3937 3938	45 — 45 — 45 —	Roncaglione Garoffo *Lucia* fu Carlo moglie di Orso Martino dom. a Pont. Canavese.	Roncaglione Garoffo *Maria Lucia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	305964	108,50	Coppo *Santina* fu Ermenegildo, moglie di Prosio Massimino fu Filippo dom. in Ottiglio (Alessandria) dotale.	Coppo *Mariaii-Maddalena-Santina*, ecc., come contro.
Id.	27131	133 —	Tirelli Velia e *Gina* fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi Corinna detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli Eligio dom. a Quistello (Mantova).	Tirelli Velia e *Cesira* detta Gina fu Eligio, ecc., come contro.
Id.	27132	42 —	Tirelli Velia e *Gina* fu Eligio, minori ecc., come sopra, con usufrut. a Fassi Corinna detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli dom. a Quistello.	Tirelli Velia e *Cesira* detta Gina, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	546234 624728	101,50	*Frigo* Margherita fu Pietro moglie di Casadei Venturi Angelo dom. a Lucera (Foggia) col vincolo dotale.	*Frico* Margherita fu Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	337464	283,50	Alberti de *Paja* Irma moglie di *Najza* dell'Adami dom. a Trieste vincolata per cauzione militare per il matrimonio della titolare con il sig. *Najza* dell'Adami.	Alberti de *Poja* Irma moglie di *Geza* dell'Adami *Nob. de Tarczal* dom. a Trieste vincolata per cauzione militare pel matrimonio della titolare con *Geza* Dell'Adami *Nob. de Tarczal*.
Cons. 3,50 %	365719	490 —	Monti *Modestina* fu Agostino, moglie di Lorella Vincenzo fu Francesco dom. a Pinerolo (Torino) con vincolo dotale.	Monti *Giuseppina Girolama Camilla Modesta* fu Agostino moglie di Lorella Vincenzo fu Francesco dom. a Pinerolo (Torino) con vincolo dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 3,50 % 1934	71089	70 —	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo e *Giulio* fu Nicola, minori sotto la patria potestà della madre *Castellano* Rosa fu Vitoronzo, vedova di Nicola Alfonso e nascituri da quest'ultima dom. a Bari.	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo e *Giulia* fu Nicola minori sotto la patria potestà della madre *Castellana* Rosa fu Vitoronzo, vedova, ecc., come contro.
Id.	478686	87,50	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicoletta* fu Nicola, minori sotto la patria potestà della madre *Castellano* Rosa di Vito Oronzo, ved. di Nicola Alfonso dom. a Bari, con usufrutto vitalizio a favore di *Castellano* Rosa di Vito Oronzo, dom. a Bari.	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicola* fu Nicola, le *ultime due* minori sotto la patria potestà della madre *Castellana* Rosa di ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Castellana* Rosa di, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	127058	157,50	Milella *Sofia* di Lorenzo nubile dom. in Bari.	Milella *Maria-Sofia* di Lorenzo nubile dom. in Bari.
Id.	218495	70 —	Milella *Sofia* fu Lorenzo moglie di Battaglia Angelo dom. in Bari vincolata per dote.	Milella *Maria-Sofia* fu Lorenzo moglie di Battaglia Angelo dom. in Bari vincolata per dote.
Rend. 5 %	115884	815 —	Boccardo *Luciana* fu Michele minore sotto la p. p. della madre Cazzola Adele fu Giovanni, ved. Boccardo Michele dom. in Torino.	Boccardo *Luciano* fu Michele minore sotto la p. p. della madre Cazzola Adele fu Giovanni, ved. Boccardo Michele dom. in Torino.
Rend. 3,50 %	397850	350 —	Diana Rosanna fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cleto Anacleta fu *Giovanni*, ved. Diana, dom. a Lesa Belgirate (Novara).	Diana Rosanna fu Lorenzo minore sotto la patria potestà della madre Cleto Anacleta, ved. Diana dom. a Lesa Belgirate (Novara).
Id.	397851	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	397852	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % 1906	786636	17,50	Boggio Angiolina fu Antonio ved. di Valz Giovanni dom. a Riabella fraz. del comune di San Paolo Cervo (Novara).	Boggio-*Lega* Angiolina fu Antonio ved. di Valz Giovanni, dom. a Riabella fraz. del Comune di S. Paolo Cervo (Novara).
Id.	800432	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	800433	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	800434	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	800435	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	301704	56 —	Natale *Irene* fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Della Vecchia Mariantonia, ved. di Natale Giuseppe dom. in Nusco (Avellino).	Natale *Maria-Irene* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 3,50 %	350161	42 —	Pesce Biagio e *Mariantonia* fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre *Schettini Anna Rosa* ved. di Pesce Filippo, dom. a Lauria (Potenza).	Pesce Biagio e *Maria* fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre *Schettino Rosa* ved. di Pesce Filippo dom. a Lauria (Potenza).
Id.	305865	182 —	Romeo *Lina* fu Aurelio, minore sotto la p. p. della madre Caracciolo *Vincenza* fu Giuseppe, dom. a S. Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria).	Romeo *Erminia Lina* fu Aurelio, minore sotto la p. p. della madre Caracciolo *Maria-Vincenza* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	78974	175 —	Siclari Caterina fu Francesco moglie di *Aranito* Carmelo dom. a Sambatello (Reggio Calabria).	Siclari Caterina fu Francesco moglie di *Araniti* Carmelo dom. a Sambatello (Reggio Calabria.
Cons. 3,50 % 1903	797935	1.253 —	Figlio maschio primogenito nascituro di Martelli Giovanni fu Pompilio, dom. a Firenze. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta a Berta *Teresa* fu Giovanni nubile dom. in Alessandria.	Intestata come contro. Annotazione. — L'usufrutto vitalizio spetta a *Berta Maria Teresa Giuseppina* nubile, ecc.
P. R. 3,50 %	225556	367,50	Sbertoli Maria ed *Agostino* di *Nanno*, minori sotto la patria potestà del padre dom. a Genova.	Sbertoli Maria ed *Augusto* di *Augusto*, minori sotto, ecc., come contro.
Rend. 5 %	135339	1.200 —	Buonanno Michele di Giovanni dom. in S. Maria C. V. (Napoli) con usufrutto vitalizio a favore di *Leone-Gemma* fu *Francesco*, nubile dom. a Roma.	Buonanno Michele di Giovanni dom. in S. Maria C. V. (Napoli) con usufrutto vitalizio a favore di *Maria-Gemma* fu *Lorenzo* nubile dom. a Roma.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Consol. 3,50 %	688774	21 —	Lamberti Maria Nicolina fu Gabriele moglie di Angelo Pozzuoli fu Gaetano, dotale e con usufrutto vitalizio a favore di Bolognese *Angelina* fu Stefano, ved. Lamberti Gabriele dom. in Bellona (Caserta).	Lamberti Maria Nicolina fu Gabriele moglie di Angelo Pozzuoli fu Gaetano, dotale e con usufrutto vitalizio a favore di Bolognese *Mariangela*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	075595	5 —	Foschetti Cesira, *Vittorio* e Francesco di Eugenio, minori sotto la patria potestà del padre dom. a Pedergnaga (Brescia).	Foschetti Cesira, *Vittoria* e Francesco di Eugenio, minori sotto la patria potestà del padre dom. a Pedergnaga (Brescia).
Id.	089410	40 —	Foschetti *Vittorio* di Eugenio minore sotto la patria potestà del padre dom. a Pedergnaga (Brescia).	Foschetti *Vittoria* di Eugenio minore sotto la patria potestà del padre dom. a Pedergnaga (Brescia).
Id.	075593	120 —	Foschetti *Vittorio* di Eugenio minore sotto la patria potestà del padre dom. a Pedergnaga (Brescia).	Foschetti *Vittoria* di Eugenio, ecc., come contro.
Consol. 3,50 %	434972	770 —	Pitscheider Erminia di Felice moglie di *Ernesto* Tasso dom. in Genova dotale.	Pitscheider Erminia di Felice moglie di *Giuseppe-Ernesto*, ecc., come contro.
Id.	175267	724,50	Spinola Teresa di Bendinelli moglie di *Brindazza* Francesco fu Giuseppe dom. in Genova con vincolo dotale.	Spinola Teresa di Bendinelli moglie di *Brindasso* Francesco fu Giuseppe dom. in Genova con vincolo dotale.
Rendita 5 %	50266	200 —	Cella Antonietta fu Giuseppe moglie di Vegezzi Giovanni dom. Piacenza usuf. Bozzi *Domenica* fu Giovanni dom. Piacenza.	Cella Antonietta fu Giuseppe moglie di Vegezzi Giovanni dom. Piacenza usuf. Bozzi *Maria-Domenica* fu Giovanni dom. Piacenza.
Id.	49197	200 —	Cella Giorgio fu Giuseppe dom. a Piacenza usufrutto come sopra.	Come sopra.
Id.	50267	200 —	Cella Maria fu Giuseppe moglie di Corvi Pietro usufrutto come sopra.	Come sopra.
Id.	49196	200 —	Cella Severino fu Giuseppe dom. a Piacenza usufrutto come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	439514	140 —	Cella Rachele fu Giuseppe moglie di Cella Malugani Giulio dom. Piacenza usufrutto come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	1985	270 —	*Vacquer* Laura di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Genova.	*Vaquer* Laura, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	360391	21 —	Micca *Teresa* fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Ferro Sabina di Francesco ved. di Micca Giovanni domiciliato a Castiglione d'Asti (Alessandria).	Micca *Maria Teresa* fu Giovanni minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	82917	63 —	*Benevello* Violante di Massimiliano *Ian*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Pinerolo (Torino).	*Mattone di Benevello* Violante di Massimiliano minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	377378	35 —	Traverso *Angelo* e Rinaldo fu *Valente-Pietro* minori sotto la p. p. della madre Puppo Teodolinda ved. Traverso, dom. a S. Francisco di California.	Traverso *Angela-Pietrina* e Rinaldo fu *Pietro-Valente* minori, ecc., come contro.
Id.	384953	87,50	Come sopra.	Come sopra.
P.R. 3,50 %	166001	875 —	Marchetti *Beatrice* fu Nicola moglie di Aicardi Giuseppe dom. a Roma.	Marchetti *Maria-Beatrice-Faustina* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	229749	42 —	Trucchi *Rosa* fu Giov. Battista moglie di Berio Giovanni Battista dom. in Oliveto (Imperia).	Trucchi *Maria Maddalena Rosa* moglie, ecc., come contro.
Id.	17749	10,50	*Capoani* Umberto fu Alberto minore sotto la tutela di *Capoani* Giuseppe dom. a Roma.	*Capuani* Umberto fu Alberto, minore sotto la tutela di *Capuani* Giuseppe, dom. a Roma.
Id.	3217	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	17750	14 —	*Capoani* Furio fu Alberto, minore sotto la tutela di *Capoani* Giuseppe, dom. a Roma.	*Capuani* Furio fu Alberto, minore sotto la tutela di *Capuani* Giuseppe, dom. a Roma
Consol. 3,50 %	364775	105 —	Montepagano *Celestina-Felicita* di Luigi, vedova di Costa Luigi, dom. a Chiavari (Genova).	Montepagano *Felicita vulgo Celestina*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	628339	168 —	Busetti Giovannina fu Francesco, moglie di Riboni Gaetano fu Giacomo, dom. a Milano. Con usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Anna* fu Camillo, vedova Fantonetti Cirillo, dom. a Pavia.	Busetti Giovannina fu Francesco, moglie di Riboni Gaetano fu Giacomo dom. a Milano. Con ususfrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Luigia-Anna Angela* fu Camillo, ecc., come contro.
Id.	628340	504 —	Busetti Ida fu Francesco, moglie di Magni Cesare fu Luigi, dom. in Mantova. Con usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Anna* fu Camillo, vedova di Fantonetti Cirillo, domiciliata in Pavia.	Busetti Ida, ecc., come contro. Con usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Luigia Anna Angela* fu Camillo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	181725	21 —	*Nanni* Flora fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Vanni Adele ved. *Nanni*, domiciliata a Coreglia (Lucca).	*Vanni* Flora fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Vanni Adele, ved. *Vanni*, domiciliata a Coreglia (Lucca).
Id.	181726	21 —	*Nanni* Ezio fu Annibale, minore sotto la p. p. ecc., come sopra.	*Vanni* Ezio fu Annibale, minore, come sopra.
Id.	181727	21 —	*Nanni* Giuseppina fu Annibale, minore, ecc., come sopra.	*Vanni* Giuseppina fu Annibale, minore, ecc., come sopra.
Id.	181728	21 —	*Nanni* Giovanni fu Annibale, minore, ecc., come sopra.	*Vanni* Giovanni fu Annibale, minore, ecc., come sopra.
Cons. 5 %	7060	200 —	*Meraerio* Giuseppe di Antonio.	*Mercurio* Giuseppe di Antonio.
Rendita 5 %	133526	500 —	Buzzi *Pierino* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria). Usufrutto Benazzo Anna detta Annetta fu Enrico, nubile, dom. a Torino.	Buzzi *Pierina* di Luigi, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	6057	189 —	*Mondini* Piero, minore sotto la tutela legale della madre *Mondini* Agnese fu Angelo, nubile dom. in Milano.	*Mondin* Piero, minore sotto la tutela legale della madre *Mondin* Agnese fu Angelo, nubile dom. in Milano.
Id.	9966	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	18513	175 —	*Boratto* Maurilio e Alfredo di *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino e prole nascitura di quest'ultimo.	*Boratti* o Boratto Maurilio e Alfredo di *Domenico Angelo*, minori, ecc., come contro.
Id.	510077	35 —	Intestazione come sopra.	Rettifica come sopra.
Id.	744388	651 —	*Boratto* Maurilio ed Alfredo di *Angelo* e figli legittimi nascituri da detto *Boratto Angelo* fu Filiberto, tutti quali eredi indivisi di Boratto Filiberto, dom. a Torino.	*Boratti* o Boratto Maurilio ed Alfredo di *Domenico Angelo* e figli legittimi nascituri di detto *Boratti* o Boratto *Domenica Angelo* fu Filiberto, ecc., come contro.
Id.	746834	731,50	Intestazione come sopra.	Rettifica come sopra.
Id.	816214	1151,50	*Boratto* Maurilio e Alfredo di *Angelo* e prole legittima nascitura da detto *Boratto Angelo* fu Filiberto assente, tutti quali eredi indivisi di Boratto Filiberto, dom. a Torino, con ipoteca a favore di Boratto *Angelo* fu Filiberto assente.	*Boratti* o Boratto Maurilio e Alfredo di Domenico Angelo e prole legittima nascitura da detto *Boratti* o Boratto *Domenico Angelo* fu Filiberto assente, tutti quali eredi indivisi di *Boratti* o Boratto Filiberto, dom. a Torino con ipoteca a favore di *Boratti* o Boratto *Domenico Angelo* fu Filiberto assente.
Id.	233888	70 —	Stampanone *Marianna* fu Giuseppe nubile domiciliata in Cumiana (Torino).	Stampanone *Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	004564	24,50	*Di Gangi* Gandolfo fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Palermo) con l'usufrutto vitalizio a Farinelli Maria fu Gandolfo ved. di *Di Gangi* Calogero, dom. a Petralia Sottana.	*Gangi* Gandolfo fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Palermo), con l'usufrutto vitalizio a Farinelli Maria fu Gandolfo ved. di Gangi Calogero, dom. a Petralia Sottana.
P. R. 3,50 %	470898	28 —	Vasquez *Rosa* fu Vincenzo con ususfrutto vitalizio a favore di Cutillo Livia fu Felice.	Vasquez *Rosaria* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	105352	7 —	Crucitti Pasquale fu *Antonio* minore sotto la p. p. della madre Calabrò Grazia, dom. a Reggio Calabria.	Crucitti Pasquale fu *Antonino*, minori, ecc., come contro.
Id.	105353	7 —	Crucitti Domenico fu *Antonio*, minore, ecc., come sopra.	Crucitti Domenico fu *Antonino*, minore, ecc., come sopra.
Id.	49189	192,50	Vercellini Faustina Francesca fu Antonio, moglie di Perrenchio *Antonio*, dom. in Fontainemore (Torino).	Vercellini Faustina Francesca fu Antonio, moglie di Perrenchio *Giovanni Antonio*, dom. in Fontainemore (Torino).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% 1906	831381	143,50	Sodo Rita di Gaetano nubile con usufrutto vitalizio a favore di Gesualdi Andrea fu Davide.	Sodo Rita di Gaetano, *minore sotto la p. p. del padre*, con usufrutto vitalizio a favore di Gesualdi Andrea fu Davide.
P. R. 3,50%	232791	70 —	*Ballerini* Roberto di *Roberto*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Ballarini* Roberto di *Giuseppe* minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	541945	10,50	Cerrito *Domenico* fu Giuseppe, dom. a Santa Agata Militello (Messina), con vincolo per ipoteca cauzionale.	Cerrito *Giovanni Domenico* fu Giuseppe, domiciliato a Santa Agata Militello (Messina) con vincolo per ipoteca cauzionale.
Id.	796315	315 —	Moffa *Luisa* di Achille, minore sotto la p. p. del padre dom. in S. Marco dei Cavoti (Benevento).	Moffa *Maria Luisa* di Achille minore, ecc., come contro.
Id.	796316	315 —	Moffa *Antonietta* di Achille, minore sotto la p. p., ecc., come sopra.	Moffa *Maria-Anna Antonia* di Achille, ecc., come contro.
Id.	796317	315 —	Moffa *Arduino Domenicantonio* di Achille, minore, ecc., come sopra.	Moffa *Arduino Assunto Domenicantonio* di Achille, ecc., come contro.
Id.	796318	315 —	Moffa *Marianna* di Achille, minore, ecc.	Moffa *Anna* di Achille, minore, ecc., come contro.
Id.	796319	31,50	Moffa *Luisa*, *Antonietta*, *Arduino-Domenicantonio e Marianna* di Achille, minori sotto la p. p. del padre dom. in S. Marco dei Cavoti (Benevento).	Moffa *Maria Luisa*, *Maria Anna Antonia*, *Arduino Assunto Domenicantonio* ed *Anna* di Achille, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	187692	301 —	Marchetti Luigi fu *Ettore*, minore sotto la p. p. della madre *Delcioppo* Elvira fu Michele, dom. a Faenza (Ravenna).	Marchetti Luigi fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Del Cioppo* Elvira, ecc., come contro.
Id.	111122	402,50	Monticielli *Luisa* fu *Nicolangelo*, moglie di Rovere Giuseppe fu Stefano, dom. in Torino.	Monticelli *Luigia* fu *Nicola Angiolo*, moglie di Rovere Giuseppe fu Stefano, dom. in Torino.
Cons. 3,50%	809954	140 —	Previdoli *Innocente* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Previdoli Maurizio fu Giuseppe, dom. a Mocogna (Novara).	Previdoli *Innocenzo Maurizio* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Previdoli Maurizio fu Giuseppe, dom. a Mocogna (Novara).
Rend. 5%	20816	230 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	20817	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50%	273576	476 —	Sforza Maddalena di Michele, moglie di Fabozzi *Antonino*, dom. in Sasso Castalda (Potenza).	Sforza Maddalena di Michele, moglie di Fabozzi *Antonio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	292599	122,50	Salpietra Sebastiana fu Antonio, moglie di Soldatini Attilio, con usufrutto vitalizio a favore di Pusateri Anna fu *Antonino*, dom. a Termini Imerese (Palermo).	Salpietra Sebastiana fu Antonio, moglie di Soldatini Attilio, con usufrutto vitalizio a favore di Pusateri Anna fu *Salvatore*, dom. a Termini Imerese (Palermo).
Cons. 3,50%	406930	577,50	Seminario Vescovile di Cuneo, con usufrutto a favore di Orsini *Lucia* fu Luigi.	Seminario Vescovile di Cuneo, con usufrutto a favore di Orsini *Paola Lucia* fu Luigi.
Obbl. Ferr. 3 %	29022	1.200 —	Grillo *Luigia* fu Giovanni Antonio nubile, minorenne sotto l'amministrazione della madre Gandolfo Giovanna fu Giovanni vedova del detto Giovanni Antonio Grillo, dom. in Genova.	Grillo *Maria Luigia* fu Giovanni Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	520558	598,50	Annesanti Cecilia di Domenico, nubile, domiciliata a Spoleto (Perugia) vincolata per dote militare e civile pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Razzetti Ermanno fu *Antonio*, tenente nel R. Esercito.	Annesanti Cecilia di Domenico, nubile, domiciliata a Spoleto (Perugia) vincolata per dote militare e civile pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Razzetti Ermanno fu *Giovanni*, tenente nel R. Esercito.
P. R. 3,50%	9779	287 —	*Mongandi Gina* fu Luigi, moglie di Pietro *Mongandi* di Battista, dom. a Boston Mass. (Stati Uniti America).	*Ceso Bona Luigia* fu Luigi, moglie di Pietro *Mongrandi* di Battista dom. Boston Mass. (S. U. A.).
Red. 3,50% 1934	237657	231 —	Molinari Achille di *Carmine detto Vincenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Acri (Cosenza).	Molinari Achille di *Vincenzo detto Carmine*, minore sotto la p. p. del padre dom. in Acri (Cosenza).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	485392	175 —	Ospedale Civile di S. S. Bernardino e Caterina di Castellazzo Bormida (Alessandria), con usufrutto a Di Luch *Giulia* fu Francesco vedova Barberis, dom. a Castellazzo Bormida.	Ospedale Civile di S. S. Bernardino e Caterina di Castellazzo Bormida (Alessandria), con usufrutto a Di Luch *Giuliana* fu Francesco vedova Barberis, dom. a Castellazzo Bormida.
Id.	485393	35 —	Asilo Infantile Prigione di Castellazzo Bormida (Alessandria) con usufrutto a Di Luch *Giulia*, ecc., come sopra.	Asilo Infantile Prigione di Castellazzo Bormida (Alessandria) con usufrutto a Di Luch *Giuliana*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	79108	42 —	*Ferrero Francesco* fu Francesco, dom. in Prazzo (Cuneo), sottoposto ad ipoteca per cauzione notarile.	*Ferreri Francesco Antonio* fu Francesco, domiciliato in Prazzo (Cuneo), ecc., come contro.
Id.	79109	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	79110	7 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3.50 % 1934	308522	10,50	*Russo Michelina* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Carlino Assunta di Luigi ved. *Russo* dom. in Sarno (Salerno).	*Rossi Maria Michela* fu Raffaele, minore sotto la p. p. della madre Carlino Assunta di Luigi ved. *Rossi*, dom. in Sarno (Salerno).
Id.	214557	350 —	Ugolino *Lino* fu Sante, minore, sotto la tutela di Brusacà Ciriaco fu Prospero, dom. a Lerici (Spezia).	Ugolino *Lina* fu Sante, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	208098	420 —	Tron *Maddalena* di Giov. Enrico, nubile, domiciliata in Torre Pellice (Torino).	Tron *Anna Maddalena* di Giov. Enrico nubile, dom. in Torre Pellice (Torino).
Cons. 5 %	118581	125 —	Massa Giuseppe di *Raffaele*, dom. ad Alghero (Sassari), vincolato.	Massa Giuseppe di *Enrico*, dom. Alghero (Sassari), vincolato.
Cons. 3,50 %	411957	1.491 —	Tabet *Luisa* di Gustavo ved. di Franco *Samuele Arrigo* fu Roberto, dom. a Livorno.	Tabet *Elvira Luisa* di Gustavo, ved. di Franco *Arrigo Samuele* fu Roberto, dom. a Livorno.
Id.	424116	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	608047	679 —	Tabet *Luisa* di *Graziadio* Gustavo ved. Franco Arrigo Samuele, dom. a Livorno.	Tabet *Elvira Luisa* di Gustavo ved. di Franco Arrigo Samuele, dom. a Livorno.
Id.	675086	679 —	Tabet *Luisa* fu *Graziadio* Gustavo ved. di Franco Arrigo Samuele e moglie in seconde nozze di Bembaron Carlo fu Enrico, dom. in Livorno.	Tabet *Elvira Luisa* fu Gustavo ved. di Franco Arrigo Samuele e moglie in seconde nozze di Bembaron Carlo fu Enrico, dom. in Livorno.
Red. 3,50 %	153680	87,50	Barzizza *Luigia* fu Luigi moglie di Garavelli Pietro, dom. a Bassignana (Alessandria), vincolato come dote della titolare.	Barzizza *Maria Domenica Luigia*, fu Luigi moglie di ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	244840	38,50	Ciriello *Santo* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Verde Giuseppa fu Gaetano, ved. Ciriello dom. a Pollena Trocchia (Napoli).	Ciriello *Santola* fu Vincenzo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 novembre 1937-XVI.

Il direttore generale: POTENZA.

(3758)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Fondiaria di Roma.

Nella seduta tenuta l'11 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Banca Fondiaria di Roma, il signor comm. rag. Ferdinando Monnosi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3945)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).

Nella seduta tenuta il 6 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), il signor dott. cav. Ignazio Saccone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3946)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma).

Nella seduta tenuta il 10 novembre 1937-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma), il signor Domenico Gaetani di Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3947)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Pienza (Siena).

Nella seduta tenuta il 9 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Pienza (Siena), il signor Leonardo Stricchi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3948)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di ispettore aggiunto (grado 8°, gruppo B) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 440, relativo all'ordinamento organico del predetto Servizio;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la nota 24 maggio 1937, n. 7146/15.1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di ispettore aggiunto (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari dello Stato di gruppo *B* in possesso del grado 9°, i quali siano forniti del diploma di ragioniere ed abbiano almeno quindici anni di servizio.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione 1ª), via Molise, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:
1° originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, oppure un certificato di conseguito diploma di ragioniere;
2° certificato di iscrizione al P.N.F.;
3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
4° copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione statale dalla quale il concorrente dipende;
5° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra;
6° tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 6.

Il vincitore che nel termine stabilito non assumerà le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3899)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.